

---

<b>VBM</b>	Verein für Berufsprüfungen für den Prozessfachmann / -fachfrau der Maschinen- und Elektroindustrie sowie verwandter Industrien
<b>AAM</b>	Association pour les examens professionnels d'agent / -e de processus de l'industrie des machines et des équipements électriques ainsi que des industries similaires
<b>APM</b>	Associazione per gli esami professionali di specialista aziendali nell'industria delle macchine dell'elettronica e di rami industriali affini

## REGOLAMENTO

per

### **l'esame di professione di specialista aziendale in processi**

**Modifica del 31 MAG 2021**

---

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale,

*decide:*

I

Il regolamento d'esame del 26 novembre 2020 concernente l'esame di professione di specialista aziendale in processi è modificato come segue:

#### **9.1 Abrogazione del diritto previgente**

Il regolamento del 19 dicembre 2007 concernente l'esame di professione di specialista aziendale è abrogato.

#### **9.2 Disposizioni transitorie**

I ripetenti in base al regolamento previgente del 19 dicembre 2007 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro maggio 2023.

#### **9.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° agosto 2022.

---

<sup>1</sup> RS 412.10

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Dietikon, 19 maggio 2021

Associazione per gli esami professionali di specialista aziendale in processi nell'industria delle macchine dell'elettronica e di rami industriali affini

Paul Nuijten



Presidente della Commissione per la garanzia della qualità dell'APM

La presente modifica è approvata.

Berna, 31 MAG 2021

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi

Vice-direttore

Capodivisione Formazione professionale e continua

---

<b>VBM</b>	Verein für Berufsprüfungen für den Prozessfachmann / -fachfrau der Maschinen- und Elektroindustrie sowie verwandter Industrien
<b>AAM</b>	Association pour les examens professionnels d'agent / -e de processus de l'industrie des machines et des équipements électriques ainsi que des industries similaires
<b>APM</b>	Associazione per gli esami professionali di specialista aziendali nell'industria delle macchine dell'elettronica e di rami industriali affini

## REGOLAMENTO

per

**l'esame di professione di specialista aziendale in processi\***

del 26 NOV 2020

(modulare, con esame finale)

---

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

### 1. DISPOSIZIONI GENERALI

#### 1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

#### 1.2 Profilo professionale

##### 1.21 Campo d'attività

Gli specialisti aziendali in processi sono figure professionali specializzate in processi per piccole e medie imprese (PMI) e grandi aziende. Sono attivi in diversi settori e principalmente nella produzione industriale. Se operano nei settori che interessano la preparazione del lavoro, la gestione dei materiali o lo sviluppo degli ordini, si occupano dei processi partendo dalla pianificazione fino alla realizzazione e al miglioramento continuo.

Lavorano nei punti d'intersezione tra produzione, ricerca e sviluppo, progettazione, acquisti, controllo della qualità e vendite. Altrettanto grande è il ventaglio dei loro interlocutori all'interno dell'azienda: management, responsabili di prodotto e di linea e collaboratori della produzione. Inoltre, preparano i collaboratori ai nuovi processi offrendo loro dei corsi di formazione.

##### 1.22 Principali competenze operative

Gli specialisti aziendali in processi

- analizzano i requisiti che i nuovi processi devono soddisfare e li pianificano in base ai risultati;

---

\* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

- redigono documenti tecnici, formano i collaboratori e organizzano i posti di lavoro per l'introduzione di nuovi processi;
- dirigono i processi pianificando risorse, elaborando ordini ed eseguendo analisi situazionali;
- ottimizzano costantemente i processi esistenti;
- comunicano con titolari di funzioni interni.

Per esercitare queste attività in modo professionale e consapevole della qualità, gli specialisti in processi dispongono in particolare di conoscenze esaustive in materia di produzione industriale, gestione dei processi e utilizzo di strumenti operativi digitali. Agiscono tenendo conto di costi e risorse ambientali e focalizzandosi sulle soluzioni.

Gli specialisti aziendali in processi hanno conoscenze tecniche consolidate, sono autonomi, riflettono e operano con un approccio interdisciplinare. Contribuiscono con le loro conoscenze e la loro creatività a strutturare al meglio i processi e gli ambienti in cui agiscono, utilizzando metodi adeguati.

#### 1.23 Esercizio della professione

Gli specialisti aziendali in processi lavorano in modo autonomo nel loro campo d'attività. Sono responsabili dell'attuazione delle soluzioni di processo e della loro ottimizzazione. Elaborano autonomamente i risultati degli interventi, ad esempio il rilevamento dello stato attuale dei processi o l'adattamento dei dati di base, dei dati relativi agli ordini e ai processi. Fissano le priorità all'interno della procedura lavorativa gestendo il tempo nel miglior modo possibile.

Lavorano in ufficio e nella produzione. Per le attività in produzione si occupano anche di formare i collaboratori sui processi nuovi od ottimizzati. Si tengono costantemente aggiornati sulle tendenze nel loro campo professionale.

Gli specialisti aziendali in processi conoscono l'importanza della tutela ambientale e dell'efficienza energetica e dei materiali per la loro azienda. Utilizzano metodi consolidati per ricercare il potenziale di miglioramento dei processi e adottano misure per renderli ancora più efficienti.

Nell'operare ai punti d'intersezione tra le diverse funzioni interne ed esterne gli specialisti aziendali in processi danno prova di grande flessibilità.

Gli specialisti in processi hanno orari di lavoro regolati.

#### 1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Garantendo processi ottimali, gli specialisti aziendali in processi provvedono affinché le aziende possano produrre a condizioni competitive. Ciò si ripercuote positivamente sul volume degli ordini, a tutto vantaggio dell'economia in generale, della piazza economica elvetica e dello Stato. Nel contempo vengono mantenuti posti di lavoro.

Gli specialisti aziendali in processi contribuiscono alla crescita professionale e specializzata dei collaboratori. Garantiscono quindi all'azienda che il personale sia ben formato e incrementano le possibilità occupazionali dei collaboratori.

Gli specialisti aziendali in processi si concentrano sulla fabbricazione di prodotti di qualità, contribuendo così alla reputazione della Svizzera come Paese capace di realizzare beni economici di alto livello, cosa che a sua volta si ripercuote positivamente sulla piazza economica elvetica.

L'uso efficiente di energia e materiali durante la pianificazione e l'implementazione dei processi consente di ridurre i costi produttivi dell'azienda e di limitare la

produzione di rifiuti e altri effetti negativi sull'ambiente. Anche questo contribuisce indirettamente a ridurre i costi. Gli specialisti aziendali in processi con il loro know-how nella gestione dei processi concorrono a raggiungere questo scopo.

### **1.3 Organo responsabile**

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Associazione per gli esami professionali di specialista aziendale in processi nell'industria delle macchine dell'elettronica e di rami industriali affini (APM).

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2. ORGANIZZAZIONE**

### **2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità**

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da 7 membri e nominata dall'organizzazione per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

### **2.2 Compiti della commissione GQ**

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

### **2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza**

- 2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

## **3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

### **3.1 Pubblicazione**

- 3.11 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione indica almeno:
- a) le date d'esame;
  - b) la tassa d'esame;
  - c) l'ufficio d'iscrizione;
  - d) il termine d'iscrizione;
  - e) le modalità di svolgimento dell'esame.

### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)<sup>1</sup>.

### **3.3 Ammissione**

- 3.31 All'esame finale è ammesso chi:
- a) è in possesso di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente e può attestare sei anni di pratica professionale, incluso il periodo di apprendimento, di cui due anni nella produzione industriale;  
oppure
  - b) è in possesso di un attestato professionale federale o di una qualifica equivalente e può attestare un totale di otto anni di pratica professionale, di cui due anni nella produzione industriale;  
oppure
  - c) è in possesso di un diploma di maturità o di un diploma equivalente e può attestare cinque anni di pratica professionale, di cui due nella produzione industriale,

---

<sup>1</sup>La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS **431.012.1**; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

d) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- Modulo A – Pianificare nuovi processi
- Modulo B – Introdurre nuovi processi
- Modulo C – Dirigere i processi
- Modulo D – Ottimizzare i processi esistenti
- Modulo E – Comunicare con titolari di funzioni interni

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

## **4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE**

### **4.1 Convocazione**

4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno il numero di candidati indicati qui di seguito adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni:

- almeno 25 candidati in lingua tedesca;
- almeno otto candidati in lingua francese;
- almeno tre candidati in lingua italiana.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

- 4.13 I candidati sono convocati almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di riconsunzione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

#### **4.2 Ritiro**

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 12 settimane prima dell'inizio dell'esame finale.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

#### **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.

4.32 È escluso dall'esame finale chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

#### **4.4 Sorveglianza degli esami, periti**

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

#### **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

### **5. ESAME FINALE**

#### **5.1 Parti d'esame**

- 5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parti d'esame	Voci	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1	1.1 Caso di studio 1	scritto	3,5 ore	semplice
	1.2 Mini Cases 1		1,5 ore	semplice
2	2.1 Caso di studio 2		3,5 ore	semplice
	2.2 Mini Cases 2		1,5 ore	semplice
			Totale 10 ore	

#### Casi di studio 1 e 2

Per ogni caso di studio i candidati ricevono un caso realistico da elaborare in forma scritta. Nel caso di studio 1 si verificano le competenze operative dei moduli A, B ed E, mentre nel caso di studio 2 le competenze operative dei moduli C, D ed E.

#### Mini Cases 1 e 2

I candidati ricevono diversi casi realistici da elaborare in forma scritta. Nei Mini Cases 1 sono testate le competenze operative dei moduli A e B, mentre nei Mini Cases 2 quelle dei moduli C e D.

In tutte le parti d'esame i compiti si basano su esempi tratti dalla produzione.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

#### **5.2 Requisiti per l'esame**

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

## **6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento d'esame

### **6.2 Valutazione**

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva dell'esame finale è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

### **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale**

6.41 L'esame finale è superato se in entrambe le parti d'esame il candidato raggiunge almeno la nota 4.0.

6.42 L'esame finale non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equivalenza;
- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

### **6.5 Ripetizione**

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

## **7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Specialista aziendale in processi con attestato professionale federale**
- **Prozessfachfrau/Prozessfachmann mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Agente de processus/Agent de processus avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Process Specialist, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

### **7.2 Revoca dell'attestato professionale**

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

### **7.3 Rimedi giuridici**

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

**8.3** Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive<sup>2</sup>, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Abrogazione del diritto previgente**

Il regolamento del 19 dicembre 2007 concernente l'esame di professione di specialista aziendale è abrogato il 31 dicembre 2021.

### **9.2 Disposizioni transitorie**

I ripetenti in base al regolamento previgente del 19 dicembre 2007 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro maggio 2023.

### **9.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento d'esame entra in vigore il 1° gennaio 2022.

---

<sup>2</sup>«Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFP et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Dietikon, 13.11.2020

Associazione per gli esami professionali di specialista aziendale in processi nell'industria delle macchine dell'elettronica e di rami industriali affini

Paul Nuijten 

Presidente della Commissione per la garanzia della qualità dell'APM

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 26 NOV 2020

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi  
Vice-direttore

Capodivisione Formazione professionale e continua